

Avv. Giuseppe Boscarino

Corso Italia 104 – Catania

tel. 095 533134

dott@giuseppegoscarino.it

giuseppegoscarino@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Esecuzioni Immobiliari

Proc. n° 1112/2009 R.G.E.

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Boscarino, con studio in Catania, Corso Italia, 104, professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. nella procedura in epigrafe, già Notaio delegato,

- Vista l'ordinanza di vendita del 13/06/2018;
- Visto il decreto del 19/11/2025;
- Visto l'art. 591 bis c.p.c.,

AVVISA

Che il giorno **20 febbraio 2026, alle ore 17,00 e segg.**, presso il proprio studio in Catania, Corso Italia, 104, procederà alla **vendita senza incanto**, nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, dell'immobile di seguito descritto:

Lotto unico

Piena proprietà appartamento facente parte dell'edificio che si sviluppa su tre livelli fuori terra sito a Catania, Via Del Papiro n. 60, quartiere "San Giorgio", ubicato al piano terra, composto da 5,5 vani catastali, superficie catastale mq. 129. Confinante, a nord, est ed ovest con terreno circostante proprietà di terzi, a sud con via Del Papiro, salvi più attuali ed esatti confini. Riportato nel N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 101, particella 245, sub. 2, cat. A/3, cl. 3, consistenza vani 5,5, sup. cat. mq. 129 (tot. escl. aree scop. mq. 122, rendita catastale € 355,06. Occupato.

Prezzo base euro 65.684,25. Offerta minima di partecipazione (75% prezzo base) euro 49.263,19. In caso di gara tra più offerenti, **offerta minima in aumento euro 3.000,00.**

REGOLARITA' URBANISTICA

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di urbanistica e regolarità edilizia, si precisa che il fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto di vendita è stato edificato in assenza di concessione edilizia. Risulta presentata presso il Comune di Catania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, co. 2, L. 47/1985, domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 31, L. 47/1985, in data 3/04/1987, n. 19792, prot. n. 15592. Alla data della perizia in atti, cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, la detta pratica risulta incompleta.

Per eventuali abusi realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Il tutto come meglio descritto nella consulenza tecnica d'ufficio in atti alla quale si fa espresso rinvio.

MODALITA' DI VENDITA SENZA INCANTO

L'offerente potrà presentare offerta di acquisto **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 febbraio 2026, da lunedì al venerdì** presso lo studio del sottoscritto professionista delegato in Catania, Corso Italia, 104.

Le offerte di acquisto saranno esaminate, alla presenza dei soli offerenti, **il giorno 20 febbraio 2026, alle ore 17,00 e segg.**, presso lo studio del sottoscritto professionista delegato in Catania, Corso Italia, 104, e dovranno essere contenute in duplice busta chiusa.

Sulla **prima busta** dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente o anche uno pseudonimo dell'offerente), il nome del Professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta su questa busta esterna.

All'interno di tale busta dovrà essere inserita una **seconda busta**, anch'essa sigillata, contenente l'offerta, che recherà l'indicazione del numero della procedura e del bene per cui viene fatta l'offerta.

L'offerta dovrà contenere una dichiarazione, in regola con il bollo, recante - a pena di inefficacia - l'indicazione:

1) delle generalità complete dell'offerente, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico, e se coniugato e in regime di comunione legale dei beni, i dati anagrafici ed il codice fiscale del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri, ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri. Si precisa che non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta ovvero nominato ex art. 579 c.p.c.;

2) dei dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

3) del prezzo offerto, **che non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita. E', quindi, possibile formulare un'offerta pari al 75% del prezzo base;**

4) del termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che comunque non potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione;

5) di aver preso visione della perizia di stima.

L'offerente dovrà, inoltre, prestare **cauzione pari al 25% del prezzo offerto** (o superiore al 25%, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal Giudice per l'individuazione della **migliore offerta**), mediante assegno circolare non trasferibile intestato al delegato "Avv. Giuseppe Boscarino", che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

Ai sensi dell'art. 571 comma 1 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto degli immobili pignorati, personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, ultimo comma c.p.c.

In caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento.

La validità e l'efficacia dell'offerta è regolata dalle norme del codice di procedura civile, in particolare **l'offerta non è efficace:**

1) se perviene oltre il termine di presentazione sopra specificato;

2) se è inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato nel presente avviso;

3) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità sopra stabilite, **in misura non inferiore al 25% del prezzo offerto.**

L'offerta è **irrevocabile**, salve le ipotesi di cui all'art. 571 c.p.c.; pertanto, si potrà procedere all'aggiudicazione al miglior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.

Qualora venga presentata una sola offerta valida per un importo pari o superiore al prezzo base, la stessa è senz'altro accolta.

Qualora venga presentata una sola offerta valida per un importo inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base, la stessa potrà essere accolta (è, quindi, possibile formulare un'offerta pari al 75% del prezzo base) a meno che il creditore non abbia offerto il prezzo base chiedendo l'assegnazione del bene e non si ritenga di disporre una nuova vendita.

In caso di pluralità di offerte valide ed efficaci, sarà indetta tra gli offerenti una gara sulla base dell'offerta più alta; l'offerta in aumento non potrà essere inferiore al 5% del prezzo base sopra indicato, arrotondato al migliaio di euro più prossimo.

Ciascuna offerta in aumento dovrà effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.

Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del **migliore o primo offerente**, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita e il creditore abbia offerto il pagamento del prezzo base chiedendo l'assegnazione dell'immobile. Si precisa che, ai fini dell'individuazione da parte del delegato della **migliore offerta**, ai sensi dell'art. 573, 3° co., c.p.c., si terrà conto, **nel seguente ordine**, rispettivamente, dell'offerta più alta; a parità di offerta, di quella garantita dal versamento di una cauzione di importo maggiore; a parità di cauzione versata, di quella depositata per prima.

CONDIZIONI DI VENDITA

In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, in mancanza, entro **centoventi giorni** dall'aggiudicazione. Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà depositare un importo pari al 20% del prezzo di aggiudicazione a titolo forfetario per gli oneri tributari, i diritti e le spese di vendita, ivi compresi gli onorari spettanti al delegato per la predisposizione del decreto di trasferimento ed il compimento delle formalità accessorie, salva la restituzione di quanto versato in eccedenza.

Il mancato pagamento della somma complessivamente dovuta (saldo prezzo e spese) determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'aggiudicatario perderà le somme versate.

Nell'ipotesi di vendita di immobile gravato da ipoteca di natura fondiaria l'aggiudicatario dovrà versare al creditore fondiario nel termine per il versamento del saldo prezzo la parte corrispondente al credito dell'istituto per capitale, interessi, accessori e spese, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2855 c.c., e in ogni caso nella misura individuata dal delegato, consegnando a quest'ultimo tempestivamente la relativa quietanza. La residua parte del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versata al delegato.

Tutti gli oneri fiscali, registrazione, trascrizione, voltura catastale, nonché i compensi spettanti al delegato incaricato di predisporre la bozza del decreto di trasferimento, saranno a carico dell'aggiudicatario, fatta eccezione per le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli che graveranno sulla procedura.

In caso di aggiudicazione gli immobili verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, anche in relazione alla normativa introdotta con la Legge 47/85 e sue modifiche ed integrazioni, con tutti gli accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, in atto esistenti per stato dei luoghi e titoli derivativi. La vendita è fatta a corpo e non a misura. Nella vendita forzata non si applicano le norme sulla garanzia per vizi o mancanza di qualità.

L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia ipotecaria di primo grado sui medesimi immobili oggetto di vendita. In tal caso, come previsto dall'art. 585 c.p.c., comma 3, nel decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non potrà eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.

Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, formalità che saranno cancellate a spese e cura della procedura; la liberazione degli immobili sarà effettuata a cura del custode giudiziario ed a spese della procedura, salvo che l'aggiudicatario non lo esenti.

Il sottoscritto professionista delegato, inoltre,

RENDE NOTO

Che tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e segg. c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, saranno effettuate dal sottoscritto professionista delegato presso il proprio studio a Catania, Corso Italia, 104. Presso tale luogo dovranno, altresì, essere presentate l'istanza di assegnazione ex art. 588 e 589 c.p.c. (**dieci giorni prima della data fissata per la vendita**) e le istanze di partecipazione all'incanto.

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso lo studio del sottoscritto professionista delegato a Catania, Corso Italia, 104, previo appuntamento.

Per l'eventuale visione dell'immobile contattare il sottoscritto delegato quale custode giudiziario inoltrando apposita richiesta tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (pvp.giustizia.it), avvertendo sin d'ora che il mancato accesso non costituisce condizione invalidante per la vendita.

PUBBLICITA'

Quanto alla **pubblicità legale** in funzione della vendita, come previsto dall'art. 490 c.p.c., sarà effettuata come segue:

- L'avviso di cui all'art. 570 c.p.c. (avviso di vendita) e l'ordinanza di cui all'art. 591 bis c.p.c. (delega delle operazioni di vendita) saranno pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata **"Portale delle Vendite Pubbliche"**;
- Un estratto dell'avviso di vendita sarà pubblicato sul settimanale di annunci **"Il Mercatino"** di Catania distribuito in tutta la Sicilia;
- L'ordinanza (delega delle operazioni di vendita), l'avviso di vendita e la relazione di stima dell'esperto con i relativi allegati, saranno pubblicati sui siti internet www.giustizia.catania.it, www.tribunalecatania.it, www.astegiudiziarie.it.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Catania li, 21/11/2025

Il delegato
Avv. Giuseppe Boscarino